

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**



Reg. n° 1358 del 8/8/2017

Prot. gen. n° 22323 del 6/9/2017

Ordinanza n° 635 del 06/09/2017

**OGGETTO: Demolizione totale e rimozione macerie dei fabbricati pericolanti siti in Amatrice  
Capoluogo – Via Conte Caponi, Foglio 59 – partt. 244 – 301 – 302 – 298.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

**ATTESO** che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

**DATO ATTO CHE** il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

**DATO ATTO CHE** i fabbricati siti in Amatrice Capoluogo – Via Conte Caponi, identificati al N.C.E.U. al Foglio 59 part.lla 244 – 301 – 302 – 298;

**APPURATO** che gli edifici in argomento risultano catastalmente intestati ai sigg.ri:

- Brunelli Angela Teresa, Cicconetti Franco, Cicconetti Maria Teresa e Guido Rosa per la part. 244 sub 4;

- Ghigliani Mirella per la part. 244 sub 5 – 6;
- Rubei Luigi e Rubei Maria per la part. 301 sub 1 – 2 – 3;
- Gianni Mario per la part. 302;
- Serafini Cecilia per la part. 298 sub 1 – 2;
- Piroli Bruno per la part. 298 sub 3;

**DATO ATTO**, altresì, che i manufatti di che trattasi non risultano vincolati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**TENUTO CONTO** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

**TENUTO CONTO** dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”*;

**DATO ATTO** che per i fabbricati oggetto del presente provvedimento ricorrono i presupposti enunciati dalle predette norme in quanto i destinatari risultano in numero rilevante, l'identificazione degli stessi presenta evidenti difficoltà, e che il ricorso a modalità ordinarie appare incompatibile con l'urgenza di procedere;

**RITENUTO** pertanto procedere, per quanto rilevato, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

**CONSIDERATO** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

**CONSIDERATO** l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 23.03.2017 che, anche se non allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per i manufatti in oggetto:

#### **VIA CONTE CAPONI**

##### **F. 59 P.LLA 244**

*“Edificio prospiciente su Via Conte Caponi al civico 11, identificato catastalmente con la p.lla 244: consta di due piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo ed imminente pericolo di crollo. Atteso il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle strutture pericolanti sopra descritte si propone la demolizione totale degli edifici sopra descritti con relativa rimozione delle macerie.”*

##### **F. 59 P.LLA 302 – 301 E 298**

*“Trattasi di fabbricati uniti in aggregato prospicienti su Via Conte Caponi, e più compiutamente:*

- a) Edificio identificato catastalmente con la p.lla 302, con il civico 14: consta di tre piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio risulta gravemente lesionato con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto ed espulsioni di materiale lapideo. Il fabbricato risulta in incipiente pericolo di crollo;*
- b) Edificio identificato catastalmente con la p.lla 301, con il civico 16: consta da n° tre piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in latero-cemento. Detto edificio risulta gravemente lesionato con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto ed espulsioni di materiale lapideo. Il fabbricato risulta in incipiente pericolo di crollo;*

- c) *Edificio identificato catastalmente con la p.lla 298, con il civico 20, costituito da n° tre piani con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio risulta gravemente lesionato con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto ed espulsioni di materiale lapideo. Il fabbricato risulta in incipiente pericolo di crollo;*

*Atteso il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle strutture pericolanti sopra descritte si propone la demolizione totale degli edifici sopra descritti con relativa rimozione delle macerie.*

**DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;**

**VISTO** l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorso quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali)*.....

**VISTO** l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO CHE** la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione e rimozione macerie di alcuni fabbricati pericolanti siti in Amatrice e frazioni;

**VISTA** la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

## **ORDINA**

la **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

la **demolizione totale e rimozione macerie** dei fabbricati, siti in Amatrice Capoluogo – Via Conte Caponi, identificati al N.C.E.U. al Foglio 59 part.lla 244 – 302 – 301 – 298, meglio individuati nell'estratto di mappa allegato, catastalmente intestati ai sigg.ri:

- Brunelli Angela Teresa, Cicconetti Franco, Cicconetti Maria Teresa e Guido Rosa per la part. 244 sub 4;
- Ghiglioni Mirella per la part. 244 sub 5 – 6;
- Rubei Luigi e Rubei Maria per la part. 301 sub 1 – 2 – 3;
- Gianni Mario per la part. 302;
- Serafini Cecilia per la part. 298 sub 1 – 2;
- Piroli Bruno per la part. 298 sub 3;

al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione del GTS n° 01 del 23.03.2017, che anche se non allegata al

presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per i fabbricati in parola:

#### **VIA CONTE CAPONI**

##### **F. 59 P.LLA 244**

*“Edificio prospiciente su Via Conte Caponi al civico 11, identificato catastalmente con la p.lla 244: consta di due piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo ed imminente pericolo di crollo. Atteso il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle strutture pericolanti sopra descritte si propone la demolizione totale degli edifici sopra descritti con relativa rimozione delle macerie.”*

##### **F. 59 P.LLA 302 – 301 E 298**

*“Trattasi di fabbricati uniti in aggregato prospicienti su Via Conte Caponi, e più compiutamente:*

- a) Edificio identificato catastalmente con la p.lla 302, con il civico 14: consta di tre piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio risulta gravemente lesionato con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto ed espulsioni di materiale lapideo. Il fabbricato risulta in incipiente pericolo di crollo;*
- b) Edificio identificato catastalmente con la p.lla 301, con il civico 16: consta da n° tre piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in latero-cemento. Detto edificio risulta gravemente lesionato con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto ed espulsioni di materiale lapideo. Il fabbricato risulta in incipiente pericolo di crollo;*
- c) Edificio identificato catastalmente con la p.lla 298, con il civico 20, costituito da n° tre piani con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio risulta gravemente lesionato con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto ed espulsioni di materiale lapideo. Il fabbricato risulta in incipiente pericolo di crollo;*

*Atteso il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle strutture pericolanti sopra descritte si propone la demolizione totale degli edifici sopra descritti con relativa rimozione delle macerie.*

**che** il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto di quanto descritto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81, e più segnatamente con l'adozione di un apposito *“Programma di demolizioni”*, secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154 e 155 nel medesimo decreto;

#### **DISPONE**

**che** il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

**che** la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

**che** nelle operazioni di “de-compattazione” e “pettinatura” delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

**che** nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

**che** nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri, i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

**che** il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

**che** copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

### **DISPONE**

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.


Amatrice, lì 06/09/2017



**IL SINDACO**  
Pirozzi Sergio

E-12800

I Particella: 123



Comune: AMATRICE  
Foglio: 59

Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

20-Mar-2017 19  
Prot. n. T347235/2017

